

CONVENZIONE

fra il Comune di RIVA SAN VITALE

e il Consorzio scolastico di ARZO - BESAZIO - MERIDE - TREMONA

per l'organizzazione delle **ATTIVITA' TESSILI** nelle scuole elementari.

Art. 1 Visti l'art. 193 della Legge organica comunale; l'art. 9 del Regolamento della Legge sul consorzio dei comuni; gli art. 106 e 107 della Legge della scuola,

Base legale e campo di applicazione

Il comune di **Riva San Vitale**
e il Consorzio scolastico di **Arzo - Besazio - Meride - Tremona**

stipulano la presente convenzione per regolare ogni questione organizzativa e amministrativa riguardante l'insegnamento delle **attività tessili** nelle rispettive scuole elementari e a tale scopo costituiscono un comprensorio.

Art. 2 Il comune di **Riva San Vitale** assume la funzione di comune sede del comprensorio.

Comune sede

Art. 3 Al comune sede spettano i seguenti compiti:

Compiti del comune sede

- a) pubblicare il bando di concorso secondo le disposizioni vigenti;
- b) procedere alla nomina o all'incarico della docente di attività tessili (in seguito docente) sulla base del preavviso della Commissione scolastica e della graduatoria dell'ispettore di circondario;

- c) svolgere ogni incombenza concernente il rapporto d'impiego della docente;
- d) provvedere al riparto della spesa fra i comuni convenzionati.

Art. 4

L'assunzione della docente avviene per nomina a metà tempo con completazione di orario sotto forma di incarico.

I Comuni convenzionati si impegnano a far parte del comprensorio fino all'anno di scadenza dei contratti di nomina stabilito dall'art. 13 della Legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti.

Natura dell'assunzione e rapporto d'impiego

Il contratto con la docente si intende tacitamente rinnovato per altri 6 anni se entro il 31 maggio non viene notificata all'interessata regolare disdetta, secondo i disposti dell'art. 83 della Legge della scuola.

La disdetta della convenzione da parte di uno o più comuni nel corso del periodo di nomina comporterà, per chi esce dal comprensorio, tutti gli oneri derivanti dal licenziamento della docente.

Art. 5

Il Comune sede anticipa il versamento dello stipendio e degli oneri sociali e procede al riparto delle spese con il Consorzio scolastico di Arzo-Besazio-Meride-Tremona proporzionalmente al numero delle unità didattiche, espresso in trentaduesimi, svolte dalla docente nelle singole sedi.

Riparto delle spese

Il conteggio è trasmesso al Consorzio di Arzo-Besazio-Meride-Tremona entro il 31 agosto, previa approvazione dell'ispettore scolastico di circondario.

Art. 6

Al comune di Riva San Vitale e al Consorzio scolastico di Arzo-Besazio-Meride-Tremona spettano i seguenti compiti:

Compiti dei singoli comuni

- a) vigilare sull'attività della docente secondo le disposizioni applicabili per tutti i docenti di nomina comunale;
- b) fornire il materiale necessario per l'insegnamento;

c) provvedere al recupero del sussidio cantonale di cui all'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti sulla quotaparte delle spese salariali concernenti la docente.

Art. 7 La sede di servizio della docente è quella in cui svolge il maggior numero di ore di lavoro settimanali.

Sede di servizio

Art. 8 La presente convenzione entra in vigore con l'anno scolastico 1990-91.
Essa può essere disdetta soltanto nell'anno generale di scadenza del contratto di nomina, con notifica all'altro Comune / Consorzio entro il 30 aprile dell'anno precedente.
Diversamente la convenzione è tacitamente rinnovata per un altro periodo di 6 anni.

Termini di disdetta della convenzione

La presente convenzione è stata approvata:

- dal Consiglio comunale di Riva San Vitale

nella sua seduta del 19 dicembre 1990



- dalla Delegazione scolastica consortile di Arzo - Besazio - Meride - Tremona

nella sua seduta del 10 giugno 1991